

RATEIZZAZIONE CARTELLE ESATTORIALI NOVITA' DAL 01/01/2025

Destinatari: Tutti

Tempo di lettura: 2 minuti

Per le **domande** di rateizzazione **presentate a partire dal 01/01/2025** il DLgs. n. 110/2024 ha previsto l'**aumento delle rate** concedibili, in funzione dello stato di difficoltà economica del debitore.

Istanze per importi sino a €120.000

Nel caso di debiti **fino a 120.000€** (per richiesta), su semplice domanda del debitore - il quale dichiara di essere in uno stato di difficoltà - l'Agenzia delle Entrate-Riscossione concederà una dilazione in numero massimo di:

- **84 rate mensili** per le richieste presentate nel **2025 e 2026**;
- 96 rate mensili per le richieste presentate nel 2027 e 2028;
- 108 rate mensili per le richieste presentate dal 2029 in poi.

La dilazione potrà essere anche maggiore, previa **documentazione dello stato di difficoltà**:

- **da 85 a 120 rate mensili** per le richieste presentate **nel 2025 e 2026**;
- da 97 a 120 rate mensili per le richieste presentate nel 2027 e 2028;
- da 109 a 120 rate mensili per le richieste presentate dal 2029 in poi.

In entrambi i casi l'importo di **ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro**.

Istanze per importi maggiori di €120.000

Nel caso di debiti **superiori a 120.000€** (per richiesta), il contribuente **deve sempre documentare** la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e, in questo caso, l'Agenzia delle entrate-Riscossione, verificati i requisiti, potrà concedere la dilazione **fino ad un massimo di 120 rate mensili**.

La temporanea situazione di difficoltà

La sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è valutata in base a:



- l'**ISEE** del nucleo familiare per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regime semplificato;
- l'**Indice di Liquidità** (che deve essere inferiore a 1 per l'accesso alla dilazione) e l'**Indice Alfa** (per il numero di rate) per le società e le ditte individuali in regime ordinario;
- l'**Indice Beta** per i condomini.

Effetti della domanda di dilazione

In ogni caso, una volta ricevuta la domanda di rateazione, Agenzia delle Entrate-Riscossione **non può disporre il fermo** dei beni mobili registrati e l'**ipoteca** esattoriale e non può intraprendere nuove azioni esecutive, mentre rimangono validi i provvedimenti adottati.

Il debitore che ha ottenuto la rateazione, se necessario, può chiedere il DURC.

Decadenza dalla dilazione

Ricordiamo che, si ha la decadenza dalla dilazione in ipotesi di **8 rate non pagate, anche non consecutive**.

Nel caso in cui si verifichi la decadenza:

- l'importo residuo diventa dovuto in un'unica soluzione;
- **il carico non può essere nuovamente rateizzato**;
- non è preclusa la possibilità di presentare richieste di dilazione per carichi diversi da quelli per i quali si è verificata la decadenza.

2

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo i nostri più cordiali saluti

Viotto Battiston & Partners